

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, Sent., (data ud. 14/10/2020) 26/10/2020, n. 734

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA › Contratti

ATTI AMMINISTRATIVI › Motivazione e vizi dell'atto

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2020, proposto da

C.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Conversano, via Vito Macchia n. 20;

contro

A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Avolio e Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittoria Luciano in Milano, viale Gian Galeazzo 16;

nei confronti

M. S.p.A., in proprio e quale mandante del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la capogruppo mandataria R. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota prot. n. (...) del 08/05/2020, pervenuta in pari data, con la quale il Direttore Generale p.t. della A.S. ha comunicato alla società ricorrente che, con decreto prot. n. (...) del 25/07/2019, l'A. resistente ha aderito alla convenzione C. "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 2, lotto 14" con decorrenza 01/06/2019 e per la durata di anni 7;

- del decreto prot. n. (...) del 25/07/2019, citato nella nota predetta e trasmesso unitamente ad essa, con il quale il Direttore Generale p.t. dell'A. resistente ha aderito alla convenzione C. "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 2, lotto 14" con decorrenza 01/06/2019 e per la durata di anni 7;

- della richiesta preliminare di fornitura (R.P.F.) per l'erogazione a tutte le sedi aziendali dei servizi necessari, richiamata nel decreto prot. n. (...) del 25/07/2019;

- dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), richiamato nel decreto prot. n. (...) del 25/07/2019;

- del Piano Tecnico Economico dei Servizi (PTE) predisposto dalla R. S.p.A., presumibilmente recepito con note n. 9590 del 24/05/2019 e n. 10269 del 03/06/2019, richiamato nel decreto prot. n. (...) del 25/07/2019;
 - del parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, richiamato nel decreto prot. n. (...) del 25/07/2019, relativo all'affidamento del Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso a qualsiasi titolo alle P.A. Sanitarie (MIES);
 - dell'attestazione del Direttore p.t. dell'Area gestione risorse finanziarie, richiamata nel decreto prot. n. (...) del 25/07/2019, relativa all'affidamento del Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso a qualsiasi titolo alle P.A. Sanitarie (MIES);
 - dei pareri favorevoli dei Direttori Sanitari, Amministrativi e Socio Sanitari, richiamati nel decreto prot. n. (...) del 25/07/2019, relativi all'affidamento del Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso a qualsiasi titolo alle P.A. Sanitarie (MIES);
 - del decreto n. 600/2019 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2019 e per l'anno 2020, richiamato nel decreto prot. n. (...) del 25/07/2019;
 - del contratto sottoscritto tra la A.S. e il R.T.I. R. S.p.A. (Capogruppo) - M. s.r.l. (Mandante), ove lo stesso sia medio tempore intervenuto;
 - di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della sua conoscenza, nonché per l'accertamento
 - del diritto della società ricorrente ad ottenere l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, così come previsto dalla convenzione prot. n. (...) del 03/09/2018, nonché ancora
 - in via gradata, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente in ragione della illegittimità degli atti qui impugnati.
- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.S. e di M. S.p.A.;
- Visti tutti gli atti della causa;
- Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

1. La società ricorrente C.C. s.p.a. è risultata aggiudicataria, con Provv. del 26 giugno 2018, della gara relativa alla fornitura del "servizio di manutenzione degli impianti elettrici" in favore degli enti del servizio sanitario regionale, gara bandita da A. s.p.a. (ora A. s.p.a.), quale soggetto aggregatore e stazione unica appaltante per la Regione Lombardia. Il lotto n. 1 della gara aggiudicata alla predetta società ricomprende gli enti del S.S.R. aventi la propria sede nell'area geografica delle Province di Bergamo, Brescia e Sondrio; tra questi, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, vi è l'A.S.. All'aggiudicazione dell'appalto ha fatto seguito la sottoscrizione in data 3 settembre 2018 della relativa convenzione per la durata di 24 mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di apposizione della firma digitale, con previsione di proroga di ulteriori sei mesi nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine contrattuale, non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale dei lotti, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 giugno 2020 e ritualmente depositato, la predetta società ha impugnato la nota in data 8 maggio 2020 con cui il direttore generale

dell'A.S., rispondendo ad una espressa richiesta della ricorrente di aderire alla convenzione A./A. per la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, ha fatto presente che con decreto del 25 luglio 2019, l'A. ha aderito alla convenzione C. "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 2, lotto 14", per la durata di anni 7 decorrenti dal 1 giugno 2019; servizio affidato al R.T.I. R. s.p.a. (capogruppo) - M. s.p.a. (mandante); si tratta della convenzione avente ad oggetto, in particolare:

- 1) la fornitura del servizio di energia termica (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), la manutenzione ordinaria dei relativi impianti, gli interventi di riqualificazione energetica, il servizio di reperibilità e pronto intervento e di presidio operativo ospedaliero;
- 2) la fornitura del servizio elettrico con efficientamento per gli impianti di climatizzazione estiva, la manutenzione ordinaria, il servizio di reperibilità e pronto intervento e di presidio operativo ospedaliero;
- 3) ulteriori servizi tecnologici ed edili, tra cui, in particolare, il servizio tecnologico per gli impianti antincendio.

Unitamente alla nota dell'8 maggio 2020, la ricorrente ha impugnato anche il decreto dirigenziale del 25 luglio 2019 testé citato, da essa conosciuto solo in tale occasione.

Ha dedotto due motivi di ricorso.

2.1) Con il primo motivo, ha lamentato la violazione del comma 6-bis-1 dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 2007, il quale prevede che "Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. n. 30 del 2006, ... sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall'Agenzia regionale centrale acquisti s.p.a. ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c bis). La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa"; secondo la parte ricorrente:

- in forza di tale disposizione l'A.S., in quanto rientrante tra gli enti del sistema sanitario regionale di cui all'Allegato 1 (Sezione UU lett. c-bis) della L.R. n. 30 del 2006, avrebbe avuto l'obbligo di aderire alla convenzione regionale sottoscritta dalla ricorrente con la centrale di committenza regionale A./A. s.p.a. in data antecedente alla stipula della convenzione C.;

- a nulla rileverebbe la circostanza che la convenzione C. abbia un oggetto più ampio di quello della convenzione A./A., dal momento che, diversamente opinando, "l'obbligo di attuare la convenzione si avrebbe solo nelle ipotesi di "necessaria identità" dell'oggetto dell'appalto con quello della convenzione e non negli appalti "misti" di lavori, fornitura e servizi" (come affermato da TAR Piemonte, I, 23 gennaio 2020 n. 61);

- d'altra parte, nella nota impugnata non vi sarebbe il benchè minimo accenno ai vantaggi previsti dalla convenzione C., al di là di un generico riferimento ad un precedente giurisprudenziale (TAR Piemonte, I, 1 giugno 2014 n. 634) appartenente ad una corrente di pensiero minoritaria e ormai decisamente superata dalla giurisprudenza più recente (TAR Cagliari, I, 19.12.2018 n. 1038; Consiglio di Stato, VI, ordinanza 19.02.2018 n. 1056 e Consiglio di Stato, III, 7 settembre 2015 n. 4133), la quale ha affermato che nel sistema delineato dalle disposizioni normative di riferimento, C. svolge un ruolo meramente sussidiario e "cedevole" rispetto a quello delle centrali regionali, nel senso che, per gli enti del servizio sanitario regionale, gli accordi quadro stipulati da C. sono destinati ad operare soltanto in assenza di accordi quadro stipulati dalle centrali regionali di riferimento; il che trova la sua ratio nell'esigenza di salvaguardare gli investimenti effettuati dalle regioni costituendo apposite centrali di acquisto e le potenzialità dei sistemi centralizzati di acquisizione in funzione del risparmio complessivo della spesa (cfr. Cons. Stato, III, 18 gennaio 2013 n. 288);

- al riguardo, la parte ricorrente ha richiamato la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 26 febbraio 2019 n. 1329 sui rapporti tra gara centralizzata C. e gara della centrale di committenza

regionale e sulla prevalenza dei sistemi di acquisizione a livello regionale;

2.2) Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto, in particolare, vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione:

- difetto di istruttoria in merito alla maggiore convenienza della convenzione C. rispetto a quella A./A.; nessuna comparazione sarebbe stata operata negli atti impugnati tra le due convenzioni, né verifiche tecniche e/o economiche;

- difetto di motivazione circa la maggiore convenienza della convenzione statale rispetto a quella regionale, invertendo il sistema di preferenza delineato dal legislatore.

2.3. Ha chiesto quindi l'annullamento degli atti impugnati e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall'A.S. con l'RTI controinteressato ai fini del subentro della ricorrente nel contratto medesimo, nonché, in subordine, la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente secondo i criteri definiti nella sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 2 del 2017, nella misura di Euro 438.213,37 per danno emergente e nella misura ritenuta di giustizia per lucro cessante, eventualmente anche in via equitativa, nonché ulteriori Euro 65.731,97 a titolo di danno curricolare.

3. Si è costituita in giudizio la società M. s.p.a., mandante del raggruppamento aggiudicatario dell'appalto C., resistendo al ricorso con atto di stile, successivamente integrato da memoria difensiva, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività, e in subordine, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, in particolare rilevando le profonde differenze esistenti tra le due convenzioni, quella statale avendo un oggetto molto più ampio di quella regionale.

4. L'A.S. si è costituita in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, svolgendo eccezioni in rito e nel merito analoghe a quelle della parte controinteressata.

5. All'udienza in camera di consiglio del 1 luglio 2020, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare e la Sezione ne ha preso atto con ordinanza n. 217/2020 compensando le spese della fase processuale, sull'accordo di tutte le parti costituite.

6. La parti hanno integrato le proprie produzioni documentali e depositato scritti conclusivi e di replica in prossimità dell'udienza pubblica del 14 ottobre 2020, in cui la causa è stata discussa oralmente e, all'esito, trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Sull'eccezione di tardività del ricorso.

1.1. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività formulata dalle difese delle parti resistenti. L'eccezione è stata formulata sul rilievo che il provvedimento impugnato - con cui l'A.S. ha aderito alla Convenzione C. "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsivoglia titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie (...)" , di cui è risultata aggiudicatario il RTI R. s.p.a. e M. s.p.a. - è stato pubblicato sull'albo dell'Azienda Sanitaria a far data dal 26 luglio 2019 per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 17 comma 6 della L.R. n. 33 del 2009 e dall'art. 32 della L. n. 69 del 2009, quindi quasi un anno prima della notifica del ricorso. Tale pubblicazione integrerebbe, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, una forma di pubblicità legale, di modo che i termini per la proposizione del ricorso sarebbero scaduti.

L'eccezione, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

1.2. Nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., "il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se

questa sia prevista dalla legge o in base alla legge".

Secondo la giurisprudenza, i controinteressati ai quali deve essere comunicato o notificato il provvedimento amministrativo ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale sono non soltanto i soggetti che risultino nominativamente contemplati nell'atto, ma anche i soggetti, facilmente individuabili, portatori di un interesse giuridicamente qualificato, concreto e attuale, alla conservazione dell'atto, e dunque interessati a difendere una situazione giuridica di vantaggio uguale e contraria rispetto a quella del ricorrente.

1.3. Nel caso di specie la società ricorrente, essendo già risultata aggiudicataria, alla data di adozione del provvedimento impugnato, della gara bandita da A./A. s.p.a. per la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti elettrici in favore degli enti del servizio sanitario regionale lombardo, rivestiva certamente la qualità di soggetto controinteressato rispetto al provvedimento impugnato, dal momento che, in ragione della parziale sovrapposizione delle prestazioni oggetto della convenzione C. rispetto a quelle della convenzione A., essa - a prescindere dalla fondatezza della propria pretesa - ritraeva un nocumento diretto dal provvedimento in questione, che le precludeva la possibilità di svolgere in favore dell'A.S. il servizio oggetto della convenzione quadro regionale, nel periodo di vigenza di quest'ultima.

1.4. E' vero che il nominativo della società ricorrente non risultava direttamente dal contenuto del provvedimento in questione, ma è anche vero che l'Azienda Sanitaria non poteva non conoscerlo trattandosi dell'operatore risultato aggiudicatario del servizio di manutenzione degli impianti elettrici in favore degli enti sanitari regionali lombardi, proprio in relazione al lotto territoriale pertinente all'A.S..

1.5. Essendo mancata la doverosa notifica individuale dell'atto impugnato alla parte controinteressata, il termine per l'impugnazione di quest'ultimo va fatto decorrere dal momento in cui la ricorrente ha acquisito la "piena conoscenza" del provvedimento impugnato, e quindi dal 8 maggio 2020, allorché il direttore generale dell'A.S. ha comunicato all'interessata che con decreto del 25 luglio 2019 l'A. aveva aderito alla diversa convenzione C. "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 2, lotto 14".

1.6. Rispetto alla data dell'8 maggio 2020, di "piena conoscenza" del provvedimento impugnato, la notifica del ricorso, avvenuta il 5 giugno 2020, è tempestiva.

2. Nel merito.

Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato.

2.1. La L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) dispone all'art. 1 comma 449 che "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da C. S.p.A.".

A sua volta la successiva L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) dispone all'art. 1 comma 548, che "Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della C. SpA".

2.2. Alla luce di tali norme, la giurisprudenza ha affermato che "In tema di approvvigionamenti degli enti del SSN, dall'interpretazione letterale delle norme di cui all'ultimo periodo del comma 449 dell'articolo unico L. 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 548 dell'articolo unico L. 28 dicembre 2015, n. 208, è stata rinvenuta sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale e ruolo

meramente suppletivo (e cedevole) all'intervento sostitutivo di C." (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 26/02/2019, n. 1329).

2.3. Va notato, peraltro, che la giurisprudenza testé citata si è formata in relazione a fattispecie in cui le due convenzioni-quadro poste a confronto, statale e regionale, avevano un oggetto identico o quanto meno analogo, laddove nel caso di specie la convenzione "multiservizio" C. ha un oggetto notevolmente più esteso di quello proprio della convenzione regionale, limitata al solo "servizio di manutenzione degli impianti elettrici".

2.4. D'altra parte, la stessa giurisprudenza ha affermato, in ogni caso, il carattere "non pienamente vincolante" delle convenzioni quadro e la facoltà per gli enti del servizio sanitario regionale "di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro" (in tal senso, la stessa pronuncia sopra citata della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 1329 del 26/02/2019, che richiama a sua volta gli analoghi principi affermati nella decisione della Quinta Sezione del 28 marzo 2018, n. 1937). Quest'ultima pronuncia, in particolare, ha individuato la conferma della sussistenza di tale rapporto fra regola ed eccezione dall'articolo 26 della L. n. 488 del 1999, il quale al comma 3 stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...)"; tale disposizione, secondo la decisione citata, "per un verso conferma (attraverso il ricorso alla modalità deontica "possono") il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro e, per altro verso, consente la ricerca da parte delle amministrazioni di opzioni negoziali alternative (scil.: con il vincolo/limite dell'insuperabilità delle condizioni negoziali proprie delle convenzioni-quadro)"; in definitiva, la norma, secondo il giudice di appello, "responsabilizza le amministrazioni che intendano procedere in modo autonomo fissando taluni vincoli ex ante (insuperabilità delle condizioni trasfuse nelle convenzioni quadro) e talune serie conseguenze ex post (nullità degli atti realizzati in violazione e responsabilità in capo ai funzionari che abbiano agito in violazione di legge e con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche)".

2.5. Nel caso di specie, le due convenzioni quadro poste a raffronto dalla parte ricorrente, quella A./A. da un lato e quella C. dall'altro, hanno oggetti non sovrapponibili tra loro, se non in minima parte: quella regionale riguarda il solo servizio di manutenzione degli impianti elettrici; quella statale riguarda, oltre alla manutenzione degli impianti elettrici, anche la fornitura dell'energia elettrica, l'efficientamento degli impianti di climatizzazione estiva, la fornitura dell'energia termica (riscaldamento e acqua calda sanitaria), il servizio antincendio e ulteriori servizi accessori.

2.6. Ritiene il Collegio che, a fronte di due convenzioni quadro non sovrapponibili per la quasi totalità delle prestazioni in esse previste, l'A.S. non fosse tenuta a dare la prevalenza alla convenzione regionale e correttamente se ne è astenuta, perseguendo ragionevolmente l'interesse della stazione appaltante a dotarsi, attraverso l'adesione ad un'unica convenzione, di una pluralità di servizi indispensabili al funzionamento dei presidi sanitari operanti nel proprio territorio.

2.7. La sentenza del TAR Piemonte richiamata dalla parte ricorrente (Sez. I, n. 61 del 23 gennaio 2020) non appare pertinente alla fattispecie in esame, dal momento che nel caso esaminato dal giudice piemontese non venivano a confronto due convenzioni quadro, statale e regionale, ma una convenzione quadro regionale preesistente (relativa alla fornitura di mezzi di contrasto per dispositivi diagnostici), a cui la stazione appaltante aveva già aderito, e una successiva procedura di gara bandita dalla stessa stazione appaltante per aggiudicare un appalto misto relativo ad una pluralità di forniture, tra cui anche quella oggetto della convenzione regionale già sottoscritta (e aggiudicata a diverso operatore). In quel caso, il giudice piemontese ha ritenuto che la nuova gara, ricomprendendo la fornitura oggetto della convenzione quadro regionale all'interno di un appalto più ampio affidato a diverso operatore, celasse un intento elusivo dell'obbligo di approvvigionamento mediante le

convenzioni quadro vigenti. Nel caso in esame, invece, l'Azienda Sanitaria ha effettivamente adempiuto all'obbligo di approvvigionarsi mediante convenzioni quadro, e, in ossequio alla normativa di settore, ha aderito alla convenzione "multiservizio" C. in assenza di una convenzione regionale di contenuto equipollente.

2.8. Né ha pregio la censura dedotta dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso, laddove lamenta che la decisione dell'Azienda Sanitaria di aderire alla convenzione C., preferendola a quella regionale, non sarebbe stata né istruita né motivata sotto il profilo della maggiore convenienza:

- intanto, la delibera impugnata contiene specifici riferimenti all'istruttoria espletata, con la formulazione di una "Richiesta Preliminare di Fornitura" (RPF) all'operatore aggiudicatario per l'erogazione a tutte le sedi aziendali dei servizi necessari, l'espletamento di una serie di sopralluoghi da parte dell'appaltatore e la presentazione da parte di quest'ultimo di un Piano Tecnico Economico (PTE), oggetto successivamente di revisione per adeguarlo alle esigenze manifestate dall'A.;

- sotto il profilo motivazionale, ritiene il Collegio che nessun particolare obbligo motivazionale poteva ritenersi esigibile in capo all'Azienda Sanitaria, stante l'assenza di una convenzione regionale rispondente alle plurime esigenze della stazione appaltante (non limitate alla mera erogazione del servizio di manutenzione degli impianti elettrici) e, in tale contesto, la piena operatività dell'obbligo di legge di approvvigionarsi dei servizi necessari mediante adesione alle convenzioni C. esistenti, in mancanza di convenzioni regionali di riferimento;

- una specifica motivazione sarebbe stata necessaria se l'Azienda avesse deciso di bandire una procedura di gara per procurarsi il medesimo "multiservizio" già oggetto della convenzione C. o se avesse deciso di bandire una o più gare per procurarsi i singoli servizi già inclusi nella medesima convenzione, ma tali fattispecie non ricorrono nel caso qui in esame in cui, ad avviso del Collegio, l'Azienda Sanitaria ha operato nel pieno rispetto dei principi affermati dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza amministrativa, aderendo ad una convenzione C. multiservizio in assenza di una convenzione regionale avente oggetto identico o quanto meno equivalente a quello della convenzione statale, confacente alle proprie esigenze.

3. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso va conclusivamente respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori in favore dell'A.S., e in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori in favore di M. S.p.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Referendario